REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI PROFESSIONISTI SANITARI ESTERNI

Premessa

Visti

- gli articoli 2, 3, 32, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- il Decreto Legislativo n. 20/2024;
- la Raccomandazione n. 1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;
- le "Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari" approvate in data 11 febbraio 2026.

Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai locali scolastici dei professionisti sanitari coinvolti nella presa in carico terapeutica, riabilitativa o assistenziale degli alunni con disabilità, nel rispetto del diritto allo studio, della continuità terapeutica, della tutela della salute e dell'inclusione scolastica.

Art. 1 - Finalità

L'Istituto favorisce il raccordo tra scuola, famiglia e servizi sanitari al fine di:

- garantire la continuità terapeutica;
- promuovere l'inclusione scolastica;
- assicurare il diritto allo studio e alla salute;
- sostenere il percorso educativo e formativo dell'alunno.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai professionisti sanitari regolarmente abilitati e coinvolti nel percorso terapeutico, riabilitativo o assistenziale dell'alunno nell'ambito:

- del Piano Terapeutico;
- del Piano Riabilitativo;
- del Piano Assistenziale;
- del PEI;
- del PAI;
- del Progetto di Vita.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i tutor privati, gli insegnanti privati, le figure di supporto extrascolastico, i servizi di doposcuola e tutte le figure che, pur operando a favore dell'alunno, non rivestano qualifiche sanitarie o socio-sanitarie ovvero non risultino formalmente inserite nel percorso terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel Progetto di Vita dell'alunno.

Art. 3 - Attività consentite

L'accesso può essere autorizzato per:

a) Osservazioni in classe

Osservazioni finalizzate alla verifica dell'efficacia degli interventi terapeutici, riabilitativi o assistenziali e al raccordo con il percorso scolastico dell'alunno. [

b) Attività di raccordo e supporto

Condivisione di indicazioni operative e strategie funzionali all'inclusione e al benessere dell'alunno.

c) Incontri tecnici

Partecipazione a incontri con il personale scolastico e con le altre figure coinvolte nel percorso educativo dell'alunno.

Art. 4 - Presentazione della richiesta

La richiesta **è inviata, tramite posta elettronica** email (LTIC84400E@ISTRUZIONE.IT) all'attenzione dell'ufficio didattica della segreteria, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale mediante apposita modulistica predisposta dall'Istituto. **(modello A)**
Alla richiesta devono essere allegati:

1. copia del documento di identità del professionista;
2. progetto terapeutico o progetto di osservazione **(modello B)**
3. dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e riservatezza. **(modello C)**

Il professionista dichiara di operare nell'ambito della propria responsabilità professionale e nel rispetto della normativa vigente relativa alla professione esercitata.
In caso di affidamento esclusivo, limitazione della responsabilità genitoriale o altre situazioni giuridicamente rilevanti, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante il titolo alla presentazione della richiesta.

Art. 5 - Progetto terapeutico o di osservazione

Il progetto terapeutico o di osservazione deve essere coerente con il percorso terapeutico, riabilitativo o assistenziale dell'alunno e può contenere:

- motivazione;
- finalità;
- durata prevista;
- giornate e orari indicativi;
- modalità operative;
- garanzia di flessibilità organizzativa.

Le indicazioni relative ai tempi e alle modalità di accesso sono gestite secondo criteri di flessibilità, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni dell'alunno e delle eventuali esigenze cliniche o riabilitative sopravvenute.

Art. 6 - Autorizzazione del Dirigente Scolastico

L'accesso è autorizzato dal Dirigente Scolastico previa verifica:

- della completezza e regolarità della documentazione presentata;
- della tutela della sicurezza nei locali scolastici;
- del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- della definizione delle modalità organizzative necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, senza pregiudicare il diritto alla continuità terapeutica dell'alunno.

L'autorizzazione non comporta alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell'intervento richiesto.
Non sono richiesti:

- il consenso dei genitori degli altri alunni;
- l'assenso dei docenti;
- ulteriori adempimenti che possano ritardare o ostacolare la continuità terapeutica dell'alunno.

Art. 7 - Comunicazione preventiva

L'Istituto assicura una preventiva comunicazione ai docenti e alle famiglie della classe interessata. [
La comunicazione:

- ha esclusivamente finalità organizzative e informative;
- non costituisce richiesta di consenso o assenso;
- non contiene dati sanitari o informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell'alunno interessato. [

Art. 8 - Riservatezza

Prima dell'accesso il professionista sottoscrive una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, il professionista si impegna a:

- mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite;
- non interagire con alunni diversi da quello interessato;
- operare sempre in presenza del docente;
- utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente per le finalità professionali dell'intervento autorizzato.

È fatto divieto al professionista di effettuare registrazioni audio, video o fotografiche all'interno dei locali scolastici, salvo preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 - Tempi di gestione delle richieste

L'Istituto provvede alla gestione delle richieste entro un termine massimo di venti giorni solari e consecutivi dalla presentazione della documentazione completa.
Nei casi di:

- osservazione urgente;
- accesso sanitario indifferibile;
- necessità cliniche, terapeutiche, riabilitative o educative che richiedano uno specifico giorno o orario;

l'accesso è consentito anche in deroga ai termini ordinari, al fine di garantire la continuità terapeutica e la tutela effettiva dei diritti dell'alunno.

Art. 10 - Organizzazione degli accessi

Per esigenze organizzative l'Istituto concorderà con il professionista:

- giornate dedicate;
- calendari programmati;
- modalità operative condivise.

Art. 11 - Incontri tecnici

La famiglia può richiedere incontri tecnici tra il professionista sanitario e il personale scolastico.
L'Istituto organizza tali incontri tenendo conto delle esigenze di servizio, favorendo il coordinamento tra gli interventi educativi, assistenziali e terapeutici nell'interesse dell'alunno comunicando, nel termine di 20 giorni dalla richiesta, data e orario dell'incontro.

Qualora la famiglia richieda la **compilazione di documenti**, questionari o relazioni destinati a enti o professionisti esterni, **dovrà presentare specifica richiesta alla Segreteria** indicando:

- motivazione della richiesta;
- ente o professionista destinatario;
- finalità della documentazione. Il Dirigente Scolastico verifica esclusivamente che la richiesta sia compatibile con i compiti istituzionali dell'Istituzione scolastica e con le competenze professionali del personale coinvolto.

La documentazione sarà trasmessa alla famiglia tramite gli uffici di segreteria.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento recepisce integralmente la Raccomandazione n. 1/2025 e le Indicazioni operative approvate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in data 11 febbraio 2026.